DECISIONE N. 2450/95/CECA DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1995

che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di lamiere dette « magnetiche », a grani orientati, originarie della Russia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping e di sovvenzioni [1], in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

A. PROCEDIMENTO

(1) Nel maggio 1994, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2], la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di lamiere, dette « magnetiche », a grani orientati, originarie della Russia, di cui ai codici NC 7225 10 91 e 7226 10 30.

(2) Il procedimento era stato iniziato in seguito alla presentazione di una denuncia da parte della Eurofer (Federazione europea delle industrie del ferro e dell'acciaio) per conto dei produttori che complessivamente realizzano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria delle lamiere in oggetto. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto originario della Russia e del conseguente grave pregiudizio, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

(3) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e il denunziante e ha offerto alla parti direttamente interessate la possiiblità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(4) La Commissione ha ricevuto osservazioni scritte particolareggiate dai produttori comunitari denunzianti e da alcuni produttori ed esportatori russi.

(5) Nessun importatore del prodotto in oggetto ha presentato osservazioni alla Commissione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Tuttativa, in una fase avanzata dell'inchiesta, una società che ha affermato di utilizzare il prodotto in oggetto ha chieso e ottenuto di essere sentita (vedi punto 42).

(6) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni considerate necessarie ai fini della determinazione preliminare del dumping e del pregiudizio e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società :

a) produttori comunitari :

— EBG Gesellschaft für Elektromagnetische Werkstoffe mbH, Germania,

— Orb Electric Steels Ltd (consociata della British Steel, Plc), Regno Unito,

— Ugine SA, Francia ;

b) produttore di un paese terzo a economia di mercato :

— ACESITA (Companhia Aços Especiais Itabira), São Paulo, Brasile.

(7) L'inchiesta relativa alla pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 30 aprile 1994 (periodo dell'inchiesta).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Descrizione del prodotto in esame

(8) I prodotti oggetto della denuncia sono lamiere e nastri di acciai al silicio detti « magnetici », laminati a freddo e a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, di cui ai codici NC 7225 10 91 (lamiere di larghezza uguale o superiore a 600 mm) e 7226 10 31 (lamiere di larghezza superiore a 500 mm e inferiore a 600 mm), che sono utilizzati per apparecchiature elettromagnetiche e in impianti quali trasformatori elettrici e di distribuzione. I prodotti in oggetto sono prodotti CECA.

Nel processo di produzione, alquanto complesso, dei prodotti laminati detti « magnetici », a grani orientati, la struttura dei grani è orientata uniformemente nella direzione della laminazione affinché la lamiera o il nastro possa condurre un campo

[1] GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18.
[2] GU n. C 138 del 20. 5. 1994, pag. 8.

magnetico con un grado elevato di efficienza. I prodotti in questione devono essere conformi a norme relative al livello massimo ammissibile di perdite di rimagnetizzazione, all'induzione magnetica e al fattore di irradiazione in pila. Generalmente i due lati dei prodotti sono coperti da un rivestimento isolante.

2. Prodotto simile

(9) Ai fini dell'inchiesta è stato stabilito che i prodotti in oggetto fabbricati nella Comunità europea, in Russia e in Brasile, che è stato scelto come paese di riferimento (vedi punto 12), sono molto simili in termini di caratteristiche fisiche e di applicazioni finali e sono in concorrenza tra loro. Essi sono pertanto considerati prodotti simili in conformità dell'articolo 2, paragrafo 12 della decisione n. 2424/88/CECA (in appresso « la decisione di base »).

(10) Le società russe, nelle risposte ai questionari della Commissione, hanno affermato che una parte delle loro esportazioni nella Comunità era costituita da materiale di qualità inferiore che non era comparabile ai prodotti fabbricati e venduti dall'industria comunitaria.

Durante le verifiche in loco è stato osservato che, a causa della complessità del processo di fabbricazione, in tutte le imprese del settore una parte della produzione di lamiere a grani orientati presenta carenze qualitative ed è pertanto venduta come materiale di qualità inferiore. Questo materiale, tuttavia, dopo un nuovo taglio, è generalmente utilizzato in applicazioni simili a quelle del prodotto di qualità superiore, pur essendo venduto a un prezzo più basso.

È stato pertanto determinato che i materiali di qualità inferiore sono prodotti simili, ai quali tuttavia è opportuno applicare adeguamenti di prezzo por tener conto di differenze tra le caratteristiche fisiche, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera a) della decisione di base.

C. DUMPING

1. Valore normale

a) *Paese analogo*

(11) Poiché la Russia non è un paese retto da una economia di mercato, il denunziante aveva inizialmente proposto la Corea del Sud quale paese ad economia di mercato di riferimento (paese analogo).

Tuttavia, avendo il produttore sudcoreano rifiutato di collaborare, è stato necessario scegliere un paese analogo alternativo. A tal fine sono stati inviati questionari a tutti i produttori noti del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone e della Polonia. Soltanto il produttore brasiliano, la società ACESITA (Companhia Aços Especiais Itabira) ha accettato di collaborare alla presente inchiesta.

(12) Per stabilire se il mercato brasiliano potesse essere opportunamente scelto per la determinazione del valore normale del prodotto in oggetto, è stato rilevato che in tale mercato le lamiere a grani orientati erano regolarmente vendute a numerosi acquirenti indipendenti e che i quantitativi venduti erano sufficientemente rilevanti rispetto al volume delle esportazioni dalla Russia nella Comunità europea. Il produttore realizzava inoltre su tali vendite un profitto equo e non eccessivamente elevato. Una parte significativa del consumo interno brasiliano era inoltre soddisfattta dalle importazioni, in concorrenza con la produzione nazionale.

Riguardo alla produzione delle lamiere in questione, è stato riscontrato che i processi produttivi e le tecnologie del Brasile e della Russia sono in gran parte simili.

Rispetto all'accesso alle materie prime, in Brasile, come in Russia, in prossimità dei centri di produzione sono disponibili risorse sostanziali di minerali di ferro, di silicio e di altre materie prime necessarie per la fabbricazione dei prodotti in oggetto, che sono efficacemente sfruttate e che sono inoltre esportate in tutto il mondo.

Il produttore brasiliano che ha collaborato all'inchiesta possiede inoltre una centrale elettrica vicino allo stabilimento che fornisce una rilevante proporzione dell'energia necessaria ad un costo molto ridotto.

Alla luce di tali elementi, è stato concluso che il Brasile è un paese analogo appropriato per la determinazione del valore normale relativo al prodotto in esame, principalmente in considerazione del fatto che i due paesi presentano analogie rilevanti riguardo ad alcuni vantaggi naturali, in termini di facilità di accesso alle materie prime nazionali e alle fonti di energia.

b) *Valore normale*

(13) Il valore normale, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3 della decisione di base, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di vendita del prodotto simile venduto dall'ACESITA per il consumo sul mercato brasiliano. È stato stabilito che le vendite sul mercato interno erano stato fatte ad acquirenti indipendenti, nel corso di normali operazioni commerciali.

Per correggere gli effetti dell'inflazione in Brasile, il valore normale è stato stabilito su base mensile.

2. Prezzo all'esportazione

(14) Poiché tutte le transazioni relative alle esportazioni erano oggetto di dumping, il prezzo all'esportazione è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi effettivamente pagati o pagabili per tutte le vendite per l'esportazione nella Comunità.

3. Confronto

(15) Il confronto tra la media ponderata dei prezzi all'esportazione e la media ponderata del valore normale nel paese analogo, espressa in ecu in base al tasso di cambio appropriato (media mensile per il Brasile) è stato fatto al livello franco fabbrica.

Per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, sono stati applicati adeguamenti in considerazione delle differenze relative alle caratteristiche fisiche e alle spese di vendita, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 della decisione di base.

4. Margine di dumping

(16) Il confronto ha messo in evidenza l'esistenza di pratiche di dumping. Poiché la Russia non è un paese retto da un'economia di mercato, è stato determinato un unico margine di dumping, pari alla differenza di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione nella Comunità. Il margine, espresso in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, è del 73,46 %.

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

(17) L'industria comunitaria è costituita dai tre produttori comunitari che hanno collaborato, i quali complessivamente realizzano oltre il 70 % della produzione comunitaria complessiva.

E. PERGIUDIZIO

1. Consumo

(18) Il consumo comunitario (valutato in funzione delle risposte ai questionari, dei dati Eurostat e delle informazioni di mercato a disposizione della Commissione) negli ultimi anni, su base mensile, è sceso da 11 272 t nel 1990 e da 11 306 t nel 1991 a 10 682 t nel 1992 e a 9 780 t nel periodo dell'inchiesta; rispetto al 1990 la diminuzione è del 13,2 %.

2. Importazioni oggetto di dumping

a) *Volume e quota di mercato*

(19) Le importazioni complessive dei prodotti in oggetto originari della Russia sono nettamente aumentate, passando da 924 t nel 1990 a 11 582 t nel periodo dell'inchiesta.

(20) Nello stesso periodo la corrispondente quota di mercato è aumentata dalla 0,7 % al 7,4 %.

b) *Sottoquotazione del prezzo*

(21) Per valutare il livello di sottoquotazione, i prezzi medi delle importazioni dalla Russia sono stati confrontati con i prezzi di vendita praticati dai produttori comunitari denunzianti sul mercato comunitario. Sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche. Per effettuare il confronto ad uno stadio commerciale comparabile a quello delle vendite dei prodotti comunitari, i prezzi all'importazione dei prodotti russi sono stati adeguati in considerazione del margine dell'importatore, comprendente i costi sostenuti per sdoganamento, movimentazione, finanziamento e magazzinaggio, le spese generali e amministrative e il profitto (5 %). Data la mancanza di collaborazione da parte degli importatori dei prodotti in oggetto, il margine dell'importatore è stato stabilito in base alle informazioni disponibili sui profitti mercantili ottenuti per l'importazione di altri profitti dell'acciaio.

La sottoquotazione del prezzo così calcolata, espressa in percentuale dei prezzi del produttore comunitario (a livello franco fabbrica) era compresa tra il 16,5 % e il 28 % per il materiale di prima qualità e tra lo 0 % e il 9,8 % per il materiale di qualità inferiore.

3. Situazione dell'industria comunitaria

a) *Produzione totale*

(22) La produzione complessiva dei produttori comunitari denunzianti è costantemente diminuita, con un calo del 15,2 % tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta, essendo scesa, in una media mensile, da 13 245 t a 11 231 t.

b) *Utilizzazione degli impianti*

(23) Con un andamento analogo a quello della produzione totale, il coefficiente di utilizzazione degli impianti è costantemente diminuito, passando da una media del 64 % al 54 % nel corso dello stesso periodo.

c) *Volume delle vendite e quote di mercato*

(24) Le forniture dei produttori comunitari denunzianti destinate al mercato comunitario sono diminuite del 25,8 % tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta, passando, in media mensile, da 7 843 t a 5 821 t. Nello stesso periodo la corrispondente quota di mercato è scesa dal 69,6 % al 59,5 %, con una perdita del 10 % circa, mentre l'affluso delle importazioni oggetto di dumping si è costantemente intensificato.

d) *Prezzi*

(25) La media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori denunzianti sul mercato comunitario è continuamente diminuita tra il 1990 il periodo dell'inchiesta. Il calo dei prezzi è stato del 5 %, benché nello stesso periodo i costi di produzione siano aumentati.

e) *Redditività*

(26) A causa della diminuzione delle forniture dell'industria comunitaria e della contemporanea depressione dei prezzi sul mercato della Comunità, nel periodo dell'inchiesta l'industria comunitaria ha mediamente subito perdite finanziarie, con una tendenza costantemente negativa in tutto il periodo.

f) *Occupazione*

(27) Nel settore della fabbricazione dei prodotti in oggetto l'occupazione è costantemente scesa, con un calo dell'11 % tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta.

4. Conclusione sul pregiudizio

(28) Alla luce delle risultanze sueposte, in particolare della diminuzione delle forniture al mercato comunitario con la conseguente perdita di quote di mercato e della depressione dei prezzi, che insieme hanno causato la diminuzione dei profitti e, in media, perdite finanziarie e in considerazione del calo dell'occupazione, è stato concluso a titolo provvisorio che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della decisione di base.

F. NESSO DI CAUSALITÀ

(29) La Commissione ha esaminato se il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Russia e se altri fattori, quali la contrazione del consumo e il volume e i prezzi delle importazioni da altre fonti, possano aver causato tale pregiudizio oppure avervi contribuito.

1. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(30) Nel periodo in esame, le importazioni oggetto di dumping, in termini di volume, si sono moltiplicate diverse volte e la quota di mercato è aumentata di un fattore pari a 9,5 raggiungendo 7 punti percentuali. Questo aumento corrisponde alla maggior parte della perdita della quota di mercato subita dall'industria comunitaria (10 punti percentuali). L'andamento dei prezzi presenta lo stesso parallelismo : tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta le importazioni oggetto di dumping sono state vendute costantemente a prezzi sostanzialmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, che nello stesso periodo sono scesi del 5 %. In tali circostanze, la Commissione conclude che le importazioni oggetto di dumping hanno contribuito in misura significativa al deterioramento della situazione dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità.

2. Effetto di altri fattori

a) *Diminuzione del consumo*

(31) Tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta, il consumo delle lamiere a grani orientati è diminuito del 13,2 %. La contrazione della domanda era tuttavia nettamente inferiore al calo delle vendite dei produttori comunitari denunzianti sul mercato interno, che nello stesso periodo sono scese del 25,8 %. La diminuzione del consumo non giustifica quindi l'entità delle perdite subite dall'industria comunitaria.

b) *Altre importazioni*

(32) Tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta la Russia è diventata, in termini assoluti e di quota di mercato, il principale esportatore di lamiere a grani orientati nella Comunità europea. La percentuale dei prodotti di origine russa rispetto alle importazioni complessive corrispondeva successivamente all'8,6 % nel 1990, al 17,4 % nel 1991, al 28,1 % nel 1992 e al 42,4 % nel periodo dell'inchiesta.

(33) Nello stesso periodo la quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi, considerate complessivamente, è aumentata dal 7,3 % nel 1990 al 10,1 % nel periodo dell'inchiesta, con un incremento di 2,8 punti percentuali.

(34) In termini assoluti, tuttavia, il volume delle importazioni da questi paesi non è più aumentato dopo il 1991. Le importazioni da altri paesi terzi, considerati singolarmente, non sono aumentate in volume, né hanno ottenuto quote di mercato significative tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta.

(35) Riguardo ai prezzi delle importazioni da altri paesi terzi, l'esame dei dati Eurostat ha messo in evidenza che i prezzi unitari cif frontiera comunitaria delle importazioni dalla Russia erano nettamente infe-

riori ai corrispondenti prezzi unitari di qualsiasi altro paese terzo esportatore. Non sono stati inoltre presentati elementi di prova del fatto che le importazioni da tali paesi terzi fossero oggetto di dumping e fossero vendute a prezzi inferiori a quelli dei produttori comunitari.

(36) Anche se l'industria comunitaria ha perso una parte della quota di mercato a vantaggio di altri paesi esportatori, la portata di tale perdita è nettamente inferiore a quella causata dalla Russia e non può essere collegata a pratiche commerciali sleali da parte di tali paesi. Ancora una volta, questo elemento non è sufficiente per giustificare il pregiudizio subito dai produttori comunitari.

3. Conclusione

(37) La Commissione conclude pertanto che, anche se altri fattori possono aver esercitato effetti negativi sulla situazione dell'industria comunitaria, le importazioni oggetto di dumping dalla Russia, considerate isolatamente, hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della decisione di base.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Produttori comunitari

(38) Ai fini della valutazione dell'interesse della Comunità, la Commissione ricorda che la finalità delle misure antidumping è di eliminare gli effetti delle pratiche di dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza leale. Nel presente procedimento, in considerazione del fatto che il grave pregiudizio subito dall'industria denunziante è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping, l'assenza di misure provvisorie aggraverebbe la situazione già precaria dell'industria comunitaria e potrebbe indurre i produttori ad abbandonare questo settore di attività.

(39) Inoltre, per finanziare gli investimenti necessari per mantenere, a lungo termine, l'approvvigionamento competitivo di prodotti di qualità ai loro clienti, i produttori comunitari devono realizzare profitti adeguati. In mancanza di investimenti volti a migliorare la qualità e a sviluppare nuovi prodotti, l'industria comunitaria perderebbe competitività.

(40) Come risulta dal punto 8, il processo di fabbricazione delle lamiere « magnetiche » a grani orientati è particolarmente complesso ed è redditizio unicamente se è mantenuta una sufficiente dimensione della produzione. Tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria è stata sostanzialmente ristrutturata, con un conseguente calo globale della produzione. Se la produzione fosse ulteriormente ridotta in misura sostanziale, come probabilmente avverrebbe in caso di continuazione del notevole afflusso di prodotti oggetto di dumping, sarebbero gravemente compromesse la sopravvivenza degli impianti dei quattro produttori comunitari restanti e la loro capacità di modernizzazione e di adeguamento al progresso tecnico.

(41) In effetti, poiché i costi unitari aumenterebbero in caso di insufficiente utilizzazione degli impianti e di conseguenza non sarebbero realizzati profitti adeguati per finanziare gli investimenti e la ricerca, i produttori comunitari non potrebbero più fornire prodotti di prima qualità a prezzi competitivi.

2. Utilizzatori finali

(42) La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte degli utilizzatori industriali dei prodotti in oggetto entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

In una fase avanzata dell'inchiesta, tuttavia, una società che fabbrica trasformatori elettrici ha chiesto di essere sentita, affermando di utilizzare i prodotti russi in oggetto (vedi punto 5).

(43) La società ha affermato che l'imposizione di misure in forma di dazi antidumping implicherebbe un significativo aumento dei suoi costi. Per le offerte ancora aperte (in particolare nell'ambito di appalti), sarebbe impossibile trasferire tali costi all'utilizzatore finale, poiché l'intervallo di tempo che intercorre tra l'offerta, l'ordinativo e la fornitura è spesso di diversi mesi. La società interessata non ha tuttavia fornito elementi di prova a sostegno della sua affermazione, limitandosi ad una stima della probabile incidenza dei dazi.

(44) In base alle informazioni di cui dispone nella fase preliminare del procedimento, la Commissione ritiene che l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni dei prodotti originari della Russia non abbia un'incidenza significativa sul costo di produzione dei trasformatori elettrici, poiché gli utilizzatori di lamiere magnetiche nella Comunità dispongono di diverse fonti di approvvigionamento.

(45) La Commissione ha inoltre esaminato le conseguenze a medio e a lungo termine per gli utilizzatori di lamiere a grani orientati, qualora non fossero istituite misure antidumping.

(46) Se l'industria comunitaria dovesse cessare la produzione di lamiere a grani orientati, gli utilizzatori dei prodotti in oggetto diventerebbero progressivamente dipendenti da materiali importati da fonti di approvvigionamento più lontane e talvolta meno efficienti e sicure. Le conseguenze di tale dipendenza sarebbero di ampia portata, poiché alcuni prodotti che incorporano le lamiere « magnetiche » a grani orientati, in particolare i trasformatori elettrici, hanno diverse applicazioni nell'attività di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica e in altre apparecchiature elettriche ad alta tecnologia per impianti industriali.

(47) Un'ulteriore riduzione del numero di fornitori comunitari del prodotto in oggetto potrebbe avere gravi conseguenze per l'approvvigionamento dell'industria elettrotecnica e a valle per gli utilizzatori dei suoi prodotti in settori sensibili quali l'assistenza sanitaria, la difesa, i trasporti e le infrastrutture. In tali circostanze sarebbe danneggiata la competitività dell'industria elettrotecnica sul mercato comunitario. È quindi assolutamente necessario salvaguardare la produzione di lamiere « magnetiche » a grani orientati nella Comunità e creare le condizioni in cui i produttori possano realizzare profitti sufficienti per continuare a finanziare gli investimenti e le attività di ricerca e sviluppo, nella misura necessaria per non perdere la competitività.

(48) In tali circostanze, anche se l'istituzione di misure antidumping potrebbe provocare un lieve aumento del prezzo dei prodotti in oggetto, questa conseguenza sarebbe compensata dalla salvaguardia dell'approvvigionamento di prodotti di alta qualità da fonti all'interno della Comunità.

3. Conclusione

(49) Alla luce dei fatti e delle considerazioni suesposti, è stato concluso a titolo provvisorio che, nell'interesse della Comunità, è necessario istituire misure antidumping per evitare che le importazioni oggetto di dumping causino un ulteriore pregiudizio.

H. DAZIO

(50) Alla luce di quanto precede, devono essere istituite misure in forma di dazio provvisorio ad valorem. Per stabilire il livello del dazio, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio

(51) Per valutare il livello necessario per eliminare il pregiudizio, la Commissione ha tenuto conto del fatto che le importazioni oggetto di dumping dalla Russia sono state vendute a prezzi nettamente inferiori a quelli dei produttori comunitari, provocando perdite sostanziali oppure l'erosione della redditività. Per eliminare il pregiudizio è quindi necessario che i prezzi all'esportazione dei prodotti in oggetto originari della Russia aumentino in misura sufficiente affinché l'industria comunitaria possa aumentare i prezzi medi sino ad un livello remunerativo.

(52) A tal fine, la Commissione ha stabilito un prezzo obiettivo per il materiale di prima e di seconda qualità.

(53) Per il materiale di prima qualità, il prezzo obiettivo è stato calcolato aggiungendo un profitto del 5 % al costo di produzione corrispondente.

(54) Riguardo ai prodotti di seconda qualità, occorre osservare che non esiste un costo di produzione specifico, dato che questi materiali sono ottenuti in seguito ad un errore del processo di fabbricazione. Il relativo prezzo obiettivo è stato quindi calcolato applicando al prezzo obiettivo del materiale di prima qualità la riduzione media normalmente concessa nel periodo dell'inchiesta dal produttore del paese analogo.

(55) Per valutare il livello della differenza di prezzo, i prezzi obiettivi medi dei prodotti comunitari sono stati confrontati con i corrispondenti prezzi medi dei prodotti importati dalla Russia. A tal fine, i prezzi sono stati debitamente adeguati (vedi punto 24).

(56) È stata calcolata la media ponderata del margine della differenza di prezzo, espressa in percentuale del prezzo all'esportazione dei prodotti russi, a livello cif frontiera comunitaria. Il margine così ottenuto è del 43,2 %.

2. Livello del dazio

(57) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 3 della decisione di base, poiché il livello necessario per eliminare il pregiudizio determinato con il metodo suesposto è inferiore al margine di dumping (punto 16), il dazio antidumping, calcolato in base al prezzo franco frontiera comunitaria, è del 43,2 %.

I. DISPOSIZIONE FINALE

(58) Ai fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano presentare le loro osservazioni e chiedere di essere sentite dalla Commissione. Occorre inoltre precisare che tutte le conclusioni elaborate ai fini della presente decisione sono provvisorie e possono essere riesaminate qualora la Commissione proponga l'istituzione di un dazio definitivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti « magnetici », laminati a freddo e a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originari della Russia, di cui ai codici NC 7225 10 91 (lamiere di larghezza uguale o superiore a 600 mm) e 7226 10 31 (lamiere di larghezza superiore a 500 mm e inferiore a 600 mm).

2. L'aliquota del dazio provvisorio è pari al 43,2 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, non sdoganato.

3. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) della decisione n. 2424/88/CECA, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, le parti interessate possono comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1995.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente